

PRETURA ROMA
19 SETTEMBRE 1988

ESTENSORE: MACIOCE

PARTI: PUTTI

(Avv. D'Amati)

QUAKER CHIARI & FORTI
(Avv. Sena, Tarchini, Libonati)

Giornalista • Diritti d'autore su articolo • Ripubblicazione di uno stralcio non firmato • Illiceità • Fini pubblicitari o di lucro • Usi onesti in materia giornalistica • Violazione.

Viola gli artt. 65 e 101 legge sul diritto d'autore è la riproduzione non autorizzata dall'autore di uno stralcio di un articolo già pubblicato omettendo di indicare il nome della giornalista e a fini pubblicitari o di lucro, contravvenendo agli usi onesti in materia giornalistica.

Giornalista • Diritti d'autore su articolo • Disponibilità da parte di editore • Limiti • Non eccedenti la facoltà di utilizzazione libera.

L'editore non può disporre dell'articolo — già pubblicato — del giornalista oltre i limiti legali dell'utilizzazione libera.

PRETURA ROMA
3 OTTOBRE 1988

ESTENSORE: VELARDI

PARTI: ZIZOLA

(Avv. D'Amati)

PIRONTI EDITORE
(Avv. Barra Caracciolo)

Giornalista • Diritti d'autore su articolo • Ripubblicazione di uno stralcio • Mancata indicazione del giornale • Finalità commerciali • Illiceità.

Viola gli artt. 65 e 101 legge sul diritto d'autore la riproduzione, non autorizzata dall'autore, di uno stralcio di un articolo già pubblicato omettendo di indicare il nome e la data del giornale a scopi meramente commerciali.

Diritti della personalità • Identità personale • Giornalista • Riproduzione di uno stralcio di un articolo • Parzialità dell'opinione espressa • Non conformità al pensiero dell'autore • Illiceità.

Lede l'identità personale di un giornalista la riproduzione di uno stralcio di un articolo senza l'indicazione che esso è tratto da un contesto più ampio ed organico ingenerando nel lettore la convinzione che trattasi di una recensione a pagamento e attribuendo all'autore la paternità di opinioni che per essere riportate solo parzialmente non rispecchiano adeguatamente il suo pensiero.

* Le due ordinanze di cui si riproduce la massima sono state pubblicate per esteso su questa Rivista, 1989, 179.

LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE E OPERA GIORNALISTICA

1. IL CARATTERE DELLA « CREATIVITÀ »

È un dato ormai acquisito che l'opera giornalistica possa rientrare nell'ambito di tutela della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sulla « protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ». Le perplessità che inizialmente non avevano consentito un tale riconoscimento muovevano dalla considerazione che, nell'elencazione delle opere protette fornita dall'art. 2 l.d.a., non era stata ricompresa l'opera giornalistica. Ma una lettura più attenta di questa disposizione ne ha evidenziato la portata esemplificativa rispetto a quella di contenuto più generale ed onnicomprensiva stabilita nell'art. 1 della stessa legge, laddove si riconosce tutela « alle opere dell'ingegno di carattere creativo... qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ». E la conferma di questo assunto viene proprio dalla locuzione « in particolare... » con cui si apre il successivo art. 2, appunto a sottolinearne il carattere di chiarificazione.

L'indagine, dunque, non poteva più essere volta all'aspetto testuale delle disposizioni normative, ma piuttosto al riconoscimento per l'opera giornalistica del carattere della « creatività », requisito essenziale richiesto nell'art. 1 l.d.a. ai fini della protezione dell'opera come

oggetto del diritto d'autore. In proposito è stato osservato¹ che « la creatività dell'opera giornalistica presenta i caratteri propri di quella creatività che si richiede per l'opera dell'ingegno come soluzione narrativa e composizione subiettiva dell'argomento trattato, secondo la particolare angolazione e modo di esposizione prescelti dal giornalista ». È evidente comunque che il carattere della creatività non può essere riconosciuto tout court all'opera giornalistica, potendosi questa esplicitare anche in forme di espressione che non presuppongono elaborazioni intellettuali creative².

In particolare ci si riferisce alla distinzione, comunemente accolta, tra notizia ed opinione: la prima intesa come esposizione del fatto, la seconda come elaborazione critica in ordine ad una realtà oggettiva. Soltanto a quest'ultima dunque deve essere riconosciuto il carattere della creatività, implicando una fase di valutazione e, poi, di riflessione idonea ad apportare un *quid novi* nel mondo esteriore che lega, in una relazione biunivoca, l'oggetto (l'opera dell'ingegno) al suo autore. Non mancano però opinioni contrarie³ che negano la fondatezza in termini generali di questa distinzione, riconoscendo tanto alla trasmissione di notizie, quanto a quella di opinioni la capacità di ascrivere nell'identico processo informativo.

A ben riflettere sembra improprio voler tutelare come opera dell'ingegno, ad esempio, una cosiddetta « breve di cronaca », cioè una mera relazione dei fatti spesso non firmata, la quale nulla apporta di nuovo ed originale a quella che è la semplice apprensione della realtà che ognuno, in qualsiasi modo, potrebbe avere.

Il connotato della creatività deve essere, dunque, indagato nelle singole e concrete fattispecie, non arrestandosi davanti ad artificiose e fuorvianti delimitazioni terminologiche.

Si è sin qui considerata l'opera giornalistica come il risultato dell'attività compiuta singolarmente dal professionista o dal pubblicista⁴. Essa però, pur conservando il carattere di creazione autonoma, si inserisce nell'ambito di quelle opere collettive considerate nell'art. 3 l.d.a. oggetto del diritto d'autore, quali sono le riviste e i giornali. Infatti si è

¹ M. FABIANI, *Spunti sulla disciplina giuridica dell'opera giornalistica di informazione*, in *Dir. aut.*, 1977, p. 336.

² E. SANTORO, *Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari*, in *Dir. aut.*, 1974, p. 7.

³ V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Jovene, 1986, p. 7.

⁴ La distinzione è posta nella legge 5 febbraio 1963, n. 69, la quale nell'art. 1 considera professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, e pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi.

correttamente osservato⁵ che nell'ambito giornalistico si può parlare di creatività in un duplice senso: quello richiesto per l'opera individuale in sé considerata e quello che « inerisce all'impresa giornalistica e alla sua peculiare struttura, necessitante di una somma di fattori intellettuali organizzativi e direttivi che presiedono alla realizzazione dell'opera, anche essa intellettuale, periodicamente espressa e che culminano nella figura del direttore... ».

La conclusione sul punto della creatività non può dunque che essere così sintetizzata: da un lato, si pone l'attività organizzatoria compiuta dall'intero « corpo redazionale » diretta alla realizzazione dell'opera collettiva, cui va riconosciuto valore creativo per espressa disposizione normativa; dall'altro, si pongono i singoli apporti che confluiscono al giornale, per i quali la valutazione della creatività, potendo essere solo eventuale, deve essere compiuta caso per caso.

2. AUTORE, DIRETTORE ED EDITORE TRA CONTRATTO COLLETTIVO E LEGGE N. 633 DEL 1941

Precisato dunque che l'attività giornalistica non si esaurisce nella stesura dell'articolo (o comunque del « pezzo ») nelle forme possibili di riproduzione, narrazione o manifestazione del pensiero compiuta dal singolo, ma si inserisce nel quadro del risultato finale ottenuto con la raccolta e la sistemazione, attraverso un criterio organizzativo, dei contributi individuali, si pone l'esigenza di sottolineare i rapporti tra l'autore dell'opera, l'editore ed il direttore del giornale.

Ai sensi dell'art. 7 l.d.a. « è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa », ne consegue che autore del giornale è il suo direttore, la cui funzione di selezione e coordinamento degli elementi che andranno a formare l'*opus* finale, risulta essere essenziale per la vita del giornale stesso.

Ma l'art. 38 l.d.a. dispone che il diritto di utilizzazione economica dell'opera

collettiva spetta all'editore « senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7 » e che « ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti... ».

Se, dunque, autore del giornale deve essere considerato il suo direttore che esplica un'attività considerata opera dell'ingegno, all'editore competono i diritti patrimoniali derivanti dalla sua utilizzazione economica. La ragione di questa attribuzione può rinvenirsi nella natura dell'attività svolta dall'editore, che fornisce ed organizza i mezzi economici, materiali e personali all'impresa giornalistica e ne sopporta i costi ed i rischi. Ed infatti è proprio a lui che di regola sono legati direttore e redattori come dipendenti, in un rapporto di subordinazione che trova la sua disciplina nel contratto di lavoro giornalistico.

Se questa è la situazione per quello che concerne i diritti di utilizzazione economica, diversa e più complessa è la titolarità del diritto morale dell'autore sull'opera stessa. Come conseguenza di quanto disposto nell'art. 7 l.d.a. esso spetta al direttore il quale potrà opporsi, ai sensi dell'art. 20 l.d.a. « a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo autore o alla sua reputazione ». Ma lo stesso art. 20 potrà essere invocato a tutela del singolo articolo, laddove ricorra il carattere della creatività e, per le ragioni esposte, si sia in presenza di un'opera dell'ingegno.

Questa osservazione assume rilievo proprio nei rapporti tra direttore e collaboratore dell'opera collettiva. Infatti l'art. 41 l.d.a. consente al direttore del giornale di introdurre negli articoli quelle « modificazioni di forma che sono richieste dalla natura o dai fini del giornale », e tale facoltà si estende fino al punto di sopprimere o ridurre parti di articoli che saranno riprodotti senza indica-

⁵ E. SANTORO, *op. cit.*, p. 24.

zione del nome dell'autore⁶. Questo potere del direttore risulta confermato dall'art. 9 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, nel quale si prevede la possibilità di apportare modifiche od integrazioni *sostanziali* (e non più solo formali come è nell'art. 41 l.d.a.) ad ogni articolo o servizio firmato, purché si ottenga il consenso dell'autore; in caso di dissenso, l'articolo non dovrà comparire firmato.

È evidente che tali disposizioni suscitano delicati problemi in ordine a possibili lesioni del diritto d'autore del giornalista, sia dal punto di vista sistematico che pratico. Infatti esse figurano come gravi eccezioni al diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione che spetta, secondo l'art. 18 l.d.a. al suo autore.

Inoltre, nella realtà potrebbe verificarsi che, pur omettendo la firma, i lettori intuiscono il nome dell'autore, che si distingue per un suo peculiare stile, e venendo a conoscenza di un articolo alterato, ne possano trarre conseguenze pregiudizievoli per la sua immagine⁷.

Al di là dei poteri così conferiti al direttore, il lavoro intellettuale creativo dei singoli giornalisti potrà comunque essere tutelato dall'art. 20 l.d.a. e dalle altre norme contenute nella legge n. 633 del 1941 a tutela degli autori delle opere dell'ingegno⁸.

3. L'ART. 65 L.D.A. E I LIMITI ALL'ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ DELL'OPERA DA PARTE DELL'AUTORE

L'« utilizzazione libera » prevista nell'art. 65 l.d.a. pone dei limiti all'esclusiva disponibilità dell'opera da parte del suo autore, ma è circoscritta e delimitata in ambiti piuttosto angusti e che sono chiaramente espressi nella norma.

Occorre preliminarmente osservare che la ragione giustificatrice di una simile limitazione risiede nell'esigenza di informazione che, avendo interesse pubblico, in alcuni casi, prevale sugli interessi dell'autore e ne attenua i diritti⁹. Solo alcune speciali categorie di opere dell'ingegno rientrano però in questa disciplina e cioè, « gli articoli di attualità di carattere economico, politico e religioso, pubblicati su riviste o giornali ». La norma prevede due ordini di limitazioni alla libera riproduzione: da un lato, questa non deve essere stata espressamente riservata; dall'altro, è fatto obbligo di indicare la rivista o il giornale da cui è tratta, la data e il numero della rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Per quanto riguarda la forma della dichiarazione di riserva, l'art. 7 del Regolamento 18 maggio 1942, n. 1369 precisa che essa si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata delle parole « riproduzione riservata » o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo¹⁰.

Non è invece richiesto il consenso dell'autore, poiché si legge nella Relazione al progetto della Commissione Ministeriale, che le utilizzazioni libere dell'opera sono « quelle utilizzazioni per le quali non si richiede il consenso dell'autore ».

Viene invece fatto salvo il diritto dell'autore di rivendicare la paternità della propria opera, restando insormontabile il divieto di pregiudicarne l'onore e la reputazione.

Si è fatta discendere da questa considerazione una conseguenza fondamentale e cioè che i limiti all'esclusiva disponibilità da parte dell'autore « sono destinati a colpire i soli interessi e poteri di ordine patrimoniale, non invece quelli rientranti nel cosiddetto diritto morale »¹¹. È per questo che la riproduzione deve essere priva di elaborazioni o adat-

⁶ Sulla « natura » e sui « fini » cui fa riferimento l'art. 41 l.d.a. vedi E. SANTORO, *op. cit.*, p. 17.

⁷ Z.O. ALGARDI, *Giornale quotidiano e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 272.

⁸ V. anche art. 42 l.d.a.

⁹ G. JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, 1968, p. 62 ss.

¹⁰ E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, UTET, Torino, 1943, p. 445, Il quale osserva che « non è sufficiente una riserva generica espressa all'inizio o alla fine del giornale ».

¹¹ P. GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, UTET, Torino, 1974, p. 165.

tamenti e deve conservare integro il messaggio voluto dal suo autore.

Tutti questi limiti alla possibilità di effettuare le libere utilizzazioni di cui all'art. 65, lasciano presumere che il campo di applicazione in realtà sia piuttosto ristretto. A ciò è da aggiungere che non è mancato in dottrina¹² chi ha ritenuto di dover distinguere nell'ambito della produzione giornalistica, il giornale o la rivista considerati nella loro globalità, come interamente coperti dal diritto d'autore; gli articoli di attualità non tutelati dal diritto d'autore se non vi è una espressa dichiarazione di riserva e le informazioni e le notizie protette solo contro gli atti di concorrenza sleale secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102 l.d.a.

Ancora un'osservazione deve essere rivolta alla titolarità della legittimazione ad agire in giudizio qualora si ritengano violati gli artt. 65 e 101 l.d.a.

Avendo precisato che i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva spettano all'editore, il quale può liberamente disporre degli articoli che la compongono, salvo il consenso dell'autore e il pagamento del compenso (v. art. 38, comma 2, l.d.a. e art. 14 del contratto collettivo di lavoro giornalistico), ne consegue che soltanto l'editore può invocare la tutela delle disposizioni citate.

Infatti, ricordando quanto è stato già osservato, gli interessi che queste norme intendono garantire si rivolgono non ad un diritto morale sull'opera, ma ai poteri di ordine patrimoniale che su questa possono essere esercitati. E ciò con maggior evidenza risulta dalla disposizione dell'art. 101 che, vietando la riproduzione di informazioni e notizie con l'impiego di atti contrari agli « usi onesti in materia giornalistica », richiama la disciplina della concorrenza sleale ed in particolare dell'art. 2598, n. 3 cod. civ.

Se questa è la conclusione cui si giunge per quanto attiene gli artt. 65 e 101 l.d.a., si può affermare che all'autore dell'opera nella veste del direttore, se si tratta di opera collettiva, o del giornalista, se invece di singolo articolo, spetterà la titolarità della legittimazione ad agire in giudizio solo a tutela del diritto morale ai sensi dell'art. 20 l.d.a.

4. ANALISI CRITICA DELLE ORDINANZE DEL PRETORE DI ROMA DEL 19 SETTEMBRE 1988 E DEL 3 OTTOBRE 1988

La breve indagine che si è sin qui condotta sui rapporti tra legge sul diritto d'autore ed opera giornalistica, trova la sua ragione nell'esigenza di commentare due ordinanze del Pretore di Roma, che suscitano notevoli perplessità.

La prima, del 19 settembre 1988, vedeva come ricorrente una redattrice del quotidiano *La Repubblica*, Laura Putti, la quale aveva commentato in un suo articolo pubblicato sullo stesso giornale, il concerto romano di Michael Jackson, riferendo tra l'altro, che il cantante aveva preteso sul palco una quantità di bevande, tra le quali 8 bottiglie di un integratore vitaminico denominato « Green Gatorade ». Su un numero di poco successivo dello stesso quotidiano, la Quacker-Chiari & Forti, produttrice e distributrice della bevanda, aveva presentato una pubblicità di questa, utilizzando con lievi modificazioni l'articolo della Putti e facendolo seguire dalla citazione della fonte. Il Pretore, riconoscendo una lesione del diritto morale della giornalista e la violazione degli artt. 65 e 101 l.d.a. ha ordinato alla Soc. Editoriale « La Repubblica » la pubblicazione a sue spese, sullo stesso quotidiano, della precisazione che lo stralcio di articolo della Putti, riprodotto nell'inserzione pubblicitaria era stato utilizzato senza il suo consenso.

La seconda ordinanza, del 3 ottobre 1988, vedeva come ricorrente il giornalista Giancarlo Zizola, il quale lamentava la pubblicazione da parte dell'editore Tullio Pironti, di alcune frasi di recensione tratte da un suo articolo, con indicazione del nome dell'autore, allo scopo di pubblicizzare il libro di Rossano Domenech Matillo « Marcinkus, l'avventura delle finanze vaticane ». Anche in questo caso il Pretore ha ordinato la pubblicazione della precisazione che il brano dell'articolo era stato utilizzato senza il consenso dell'autore, ricorrendo però ad una asserita lesione del diritto all'identità personale del giornalista. Quest'ultima motivazione appare senza

¹² E. PIOLA CASELLI, *op. cit.*, p. 446.

dubbio più conforme ad una corretta applicazione della legge sul diritto d'autore nelle opere giornalistiche.

Sembra opportuno, dunque, analizzare separatamente le due ordinanze, sebbene esse congiuntamente si annotino per la comunanza del fine pubblicitario e di lucro che ha dato luogo ai fatti.

Nel « caso Putti » si affermano essere stati violati gli artt. 65 e 101 l.d.a.: il primo, per la parzialità della riproduzione, per l'ubicazione di essa e per l'omessa indicazione dell'autore dell'articolo; il secondo, perché la riproduzione effettuata a fini pubblicitari ha violato gli « usi onesti in materia giornalistica ».

La motivazione appare contraddittoria.

Una prima osservazione va rivolta all'incompatibilità di una contemporanea applicazione degli artt. 65 e 101, proprio per la diversità dell'oggetto che queste disposizioni intendono tutelare. Da un lato ci si riferisce agli « articoli di attualità... » (art. 65); dall'altro, si parla invece di « riproduzione di informazioni e notizie (art. 101). E si è in precedenza accennato alla profonda diversità di tutela di cui godono queste forme di esplicazione dell'attività giornalistica.

Non si poteva, dunque, riconoscere al lavoro della Putti il connotato del vero e proprio articolo per poter invocare l'applicazione dell'art. 65 e poi tornare a considerarlo solo sotto il profilo del « dato di cronaca », per rientrare nella disciplina prevista dall'art. 101.

L'attività giornalistica, quando viene esteriorizzata in una determinata veste, o è considerata definitivamente opera creativa dell'ingegno (l'articolo di attualità), o è solo un resoconto sui fatti (breve di cronaca, dispaccio di agenzia).

Va ancora osservato che l'art. 101 al capo b), considera illecita « la riproduzione sistematica di informazioni e notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radio-diffusione ». La *ratio* di questa disposi-

zione è dunque volta ad inibire forme di « concorrenza parassitaria », contrarie agli usi onesti in materia giornalistica¹³.

E non si vede come possa esserne invocata tutela di questo caso, anche per la semplice ragione che manca il requisito della « sistematicità » della riproduzione. Passando ora all'esame dell'asserita violazione dell'art. 65, si deve osservare che:

a) si può parlare di utilizzazione libera solo quando debba essere soddisfatto un interesse pubblico all'informazione. Ed il fine pubblicitario perseguito nel caso che si commenta, sarebbe già sufficiente ad escluderne il campo di applicazione;

b) l'articolo della Putti non è stato riprodotto per intero, non è stato indicato il nome dell'autore, né è stato richiesto il suo consenso alla pubblicazione. Per quanto riguarda quest'ultimo profilo basterà ricordare che il consenso non è requisito essenziale per la libera utilizzazione dell'opera ex art. 65 l.d.a.

La parzialità della riproduzione non consente di riferirsi alla disciplina di questa norma, la quale invece prevede l'utilizzazione di articoli nella loro interezza. Inoltre, l'uso di uno stralcio dell'articolo e la non menzione del nome dell'autore, difficilmente avrebbe potuto consentire ai lettori di identificare la paternità dell'opera con pregiudizio dell'onore e della reputazione del giornalista. La tutela dell'autore si sarebbe potuta configurare sotto un altro profilo, provando cioè la lesione del diritto morale previsto nell'art. 20 l.d.a. Diritto, questo, che l'autore, anche collaboratore di opere collettive, conserva indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi e che si estrinseca nella possibilità di opporsi a qualsiasi modificazione a danno dell'opera.

Proprio queste argomentazioni hanno fondato, infatti, la decisione dell'ordinanza nel « caso Zizola », nella quale, escludendo l'applicabilità degli artt. 65 e 101, si è prospettata una lesione dell'identità personale del giornalista.

Il caso invero, anche sotto il profilo probatorio, si presentava in modo più conforme a questa soluzione, essendo stato indicato nella riproduzione il nome dell'autore. Egli infatti si vedeva attri-

¹³ A. GIANNINI, *Agenzie di informazione e tutela delle informazioni*, in *Dir. aut.*, 1958, p. 192.

buite opinioni che, essendo state riportate solo parzialmente, non riflettevano adeguatamente il pensiero in precedenza espresso, con evidente lesione della propria immagine professionale¹⁴.

Ma la differenza fondamentale tra le due ordinanze si può rilevare dal punto di vista della legittimazione ad agire in giudizio.

Infatti nel « caso Putti » la violazione degli artt. 65 e 101 aveva motivato il ricorso da parte della giornalista, mentre nel « caso Zizola » era stato l'editore Tullio Pironti, resistente, a giustificare la liceità del proprio comportamento invocando le due disposizioni citate.

In entrambi i casi comunque, per le considerazioni in precedenza svolte, esse non potevano in alcun modo essere applicate, né per lamentarne una violazione (e nel caso Putti era perfino carente la legittimazione a stare in giudizio della giornalista), né per giustificare il comportamento dell'editore.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il commento di queste due ordinanze pretorili ha consentito di tracciare, pur se sommariamente e nell'economia di una annotazione, i rapporti che intercorrono tra direttore, editore del giornale e autore dell'opera giornalistica.

Si è potuto così constatare che i difficili equilibri che legano queste figure debbono essere misurati attraverso una lettura sovrapposta della normativa sul diritto d'autore, laddove ne ricorrano i presupposti, e delle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro giornalistico, garantendo da un lato, gli interessi ed i diritti dell'autore e, dall'altro, le esigenze imprenditoriali sulla « creazione aziendale ». Ed il conflitto tra questi interessi sembra proprio acuirsi quando entrano in gioco i poteri di utilizzazione economica dell'opera attribuiti all'editore e il diritto morale dell'autore, che molto spesso viene ad essere pregiudicato.

Per questa ragione in un recente convegno tenuto a Roma sul diritto d'autore del giornalista¹⁵ è stata auspicata una riforma in tempi brevi della legge n. 633 del 1941, prevedendo tra le possibili mo-

difiche, anche la soppressione dell'art. 65, al fine di ricondurre il diritto di riproduzione dell'opera ad una reale titolarità esclusiva da parte del suo autore, escludendo gli altri soggetti, compreso l'editore del giornale.

Il giornalista dovrebbe così divenire « imprenditore di se stesso »¹⁶, assumendo un ruolo centrale ed inverso a quello attualmente previsto nel rapporto con l'editore.

ANNA MOLLE

¹⁴ Vedi F. SAJA, *Giornalisti e diritto d'autore*, in questa Rivista, 1988, 669, nonché AA.VV., *Il diritto all'identità personale*. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei e dal Centro studi e documentazione giuridica, Padova, 1981.

¹⁵ Convegno Internazionale *Firma d'autore. Il copyright del giornalista*, Roma, 23-24 maggio 1988.

¹⁶ L. BONESCHI, *Il copyright del giornalista nel contratto collettivo di lavoro del duemila*, in *Atti del Convegno Internazionale*, cit. nota 16, p. 45 ss.